



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, AREE INTERNE E POLITICHE DI CONNESSIONE
TERRITORIALE
SETTORE 6 - AMBIENTE E ZOOTECCNIA-SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE**

Assunto il 21/10/2026

Numero Registro Dipartimento 2396

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 17870 DEL 21/10/2026

Oggetto: Reg. (UE) 2020/1201; D.Lgs n. 19 del 02/02/2021; DDG n. 17737 del 20/10/2026
Focolaio di *Xylella fastidiosa*, sottospecie *pauca*, ceppo ST53, in agro di Taurianova (RC).
PRESCRIZIONE DELLE MISURE DI ERADICAZIONE in attuazione del DDS n. 17737 del
20.10.2026.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IIL DIRETTORE GENERALE

VISTI

Lr 7/1996; DGr 2661/1999; DPGR 354/1999; DGr 665/2022; DGr 36/2022; DGr 118/2023; DGr 189/2023;

DGr 134/2026; il D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e gli artt. 1 e 2 della L. 13.08.2010 n. 136smi;

VISTI

la D.G.r. n. 671 del 20.12.2025 e il DPGR n. 84 del 20.12.2025 con i quali l'ing. Giuseppe Iritano è stato rispettivamente individuato e nominato Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale;

il D.D.G n. 14189 del 10.08.2026 di conferimento all'arch. Giovanni Pandullo dell'incarico di dirigente del Settore n. 6 in esecuzione della D.G.r. n. 475 del 29.07.2026;

il D.D.G n. 317 del 15.01.2026 concernente la Micro-Organizzazione del Dipartimento "Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale";

il prot. n. 168411 del 27/02/2026 di affidamento di responsabilità dell'UO "Coordinamento attività difesa delle produzioni – Servizio Fitosanitario Regionale" e del procedimento del presente atto, al Funzionario dott. Mario Orlando;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario ed il/i Dirigente/i firmatario/i del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (L. n. 190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023;

VISTI

il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 10 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019 – modificato per ultimo dal "Regolamento di esecuzione (UE) 2026/826 della Commissione, del 14 aprile 2026 - che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (definisce gli elenchi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e le norme relative all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti);

il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 - modificato per ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2231 della Commissione, del 3 novembre

2025 - relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) e l'aggiornamento dell'elenco delle zone infette;

VISTI

il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

il Documento Tecnico Ufficiale n. 39, del Servizio fitosanitario nazionale, recante la “Scheda tecnica per indagini sull’organismo nocivo: “*Xylella fastidiosa*” approvato dal CFN del 21-22/06/2023, e redatto dal Gruppo di Lavoro per il Programma di indagine sugli organismi nocivi delle piante;

l’Ordinanza del Servizio fitosanitario nazionale n. 3 del 26 maggio 2023, recante la definizione aree indenni dall’organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana;

la Nota tecnica del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, protocollo Masaf n.92727 del 27/02/2025 concernente la procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivaia ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2020/1201 e ss.mm.ii. relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa*;

il Decreto Ministeriale del 29 luglio 2026 n. 348260 di adozione del Piano di emergenza nazionale per *Xylella fastidiosa*, pubblicato il 06-08-2026;

VISTO l’Accordo di collaborazione per la diagnostica fitosanitaria ai fini dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, sottoscritto tra la Regione Calabria - Servizio Fitosanitario Regionale e la Regione Lombardia – Servizio Fitosanitario Regionale, le cui modalità sono state approvate con DDS n° 4510 del 28/03/2025 ed il cui accordo è stato sottoscritto con repertorio n. 3893 del 06/08/2025;

VISTA la L.R. del 16 maggio 2013, n. 25 che istituisce Calabria Verde come ente strumentale della Regione Calabria, con personalità giuridica di diritto pubblico, al cui art. 4 della su citata norma, stabilisce inoltre che l’Azienda esercita le proprie funzioni nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione;

VISTI

il DDS n. 14746 del 01/09/2026 “Individuazione del focolaio di *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*, ceppo ST53 in agro di Taurianova (RC) e istituzione dell’area delimitata ai sensi dell’art. 4, capo III, del Reg. UE 2020/1201”, con le misure da attuare e il divieto di movimentazione delle piante specificate;

il DDS n. 15068 del 08/09/2026 “Individuazione del focolaio di *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*, ceppo ST53 in agro di Taurianova (RC) e istituzione dell’area delimitata ai sensi dell’art. 4, capo III, del Reg. UE 2020/1201” – Aggiornamento DDS n. 14746 del 01/09/2026.

il DDG n. 15385 del 11/09/2026 “Reg. (UE) 2020/1201; D.Lgs n. 19 del 02/02/2021; DDS n. 14746 del 01/09/2026 aggiornato con DDS n° 15068 del 08/09/2026; “Focolaio di *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*, ceppo ST53 in agro di Taurianova (RC) - Area delimitata infetta; Prescrizione delle misure di eradicazione”.

il DDG n. 17141 del 09/10/2026 di approvazione del “Piano d’azione per l’eradicazione del focolaio di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Calabria”;

il DDG n. 17737 del 20/10/2026 di aggiornamento dell’area delimitata, ai sensi dell’art.4, capo III, del Reg. UE2020/1201, di cui al DDS n.15068 del 08.09.2026;

DATO ATTO CHE

nell'area infetta da "*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*", ceppo ST53, come delimitata, si applicano le misure di eradicazione di cui all'art. 7 rubricato "rimozione delle piante" Reg. (UE) 1201/2020;

ai sensi del successivo art. 9 "distruzione delle piante", le piante e le parti di piante di cui all'art. 7, paragrafo 1, vanno distrutte secondo le modalità ivi stabilite, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non si diffonda, così come va rimosso o devitalizzato l'apparato radicale di tali piante, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli;

nell'area infetta di 80 metri attorno alle piante positive, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, si applica la deroga di cui al comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201;

CONSIDERATO CHE

l'area delimitata aggiornata (DDG n. 17737 del 20/10/2026), è scaturita da n. 11 piante di olivo positive al batterio *Xylella fastidiosa*, sottospecie *pauca*, ceppo ST53, per effetto delle prove del laboratorio ufficiale di riferimento regionale, dando i seguenti rapporti di prova: n. 26/2181 del 9.10.2026, campioni del 06.10.2026 n.ri 1-3-4-7-8-10; n. 26/2273 del 15.10.2026, campioni del 14.10.2026 n.ri 1-2-8-9-10;

sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Ispettori fitosanitari, sono state individuate le informazioni catastali dei terreni sui quali insistono le piante infette di che trattasi e le particelle che rientrano nel raggio di 80 m attorno alle piante infette, rappresentate nell'allegato 1 del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

le piante infette ricadono nell'area delimitata infetta per "*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*, ceppo ST53", in agro di Taurianova", istituita ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201;

VISTE

la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 78/2016, secondo cui le misure di contrasto sono di interesse dell'intera Unione europea, quindi compatibili con i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e adeguatezza e sono previste e legittimate dalla Commissione europea allo scopo di bilanciare i diversi interessi in gioco;

la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05/09/2019, secondo cui l'Autorità competente della gestione dell'emergenza fitosanitaria deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie prescritte;

RICHIAMATI

il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;

il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;

il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni

disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;

il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;

l'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;

il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che in un'area delimitata, la rimozione di piante monumentali o di interesse storico nelle quali non sia stata accertata la presenza dell'organismo nocivo, può essere disposta, caso per caso, dall'autorità fitosanitaria competente, previa autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro quarantacinque giorni e comunque nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea;

il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

RITENUTO DI

dovere applicare con immediatezza le misure di eradicazione al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;

dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare, tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia,

PRESO ATTO di quanto sopra enucleato, quale istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento per la regolarità tecnico/amministrativa e per la verifica della completezza del procedimento;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

1. **di richiamare** il preambolo e la narrativa del presente atto quale parte sostanziale, che qui s'intende integralmente trascritta;

2. **di prescrivere** le misure di eradicazione e distruzione in loco delle piante ricadenti nell'area infetta, delimitata con il DDG n. 17737 del 20/10/2026 di aggiornamento del focolaio, come evidenziata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – nel rispetto del Reg. (UE) 1201/2020, all'art. 7 rubricato “rimozione delle piante” ed all'allegato 2 (piante specificate sensibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*, ceppo ST53);
3. **di stabilire** che i relativi proprietari sono riportati nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e, qualora ci fosse stato un cambio di proprietà delle particelle, il proprietario individuato dovrà comunicare tale variazione al Servizio Fitosanitario Regionale indicando anche il nome del nuovo proprietario, entro massimo 2 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all'indirizzo pec dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it (da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al presente atto);
4. **di stabilire che** ai proprietari/conduttori dei terreni ubicati all'interno dell'area infetta, comportano le misure di eradicazione e distruzione in loco delle piante;
5. **di stabilire** che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante è la seguente:
 - il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori mediante la Polizia Locale, nonché, attraverso la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 5 gg consecutivi;
 - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 2 giorni dal termine del periodo di pubblicazione la volontà ad eseguire le operazioni di estirpazione;
 - nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere entro massimo 5 giorni lavorativi dalla sua comunicazione e qualora il proprietario non proceda al concreto avvio delle attività di eradicazione, l'Azienda Regionale “Calabria Verde” provvede all'eradicazione delle piante;
 - se il proprietario, decorsi 2 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione o nei casi di rinuncia, l'Azienda Regionale “Calabria Verde” provvede all'eradicazione delle piante;
6. **di stabilire** che i proprietari/conduttori devono procedere secondo le modalità previste nel Piano d'Azione (eradicazione e distruzione nella zona infetta);
7. **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e di distruzione, devono essere presidiate da almeno un Ispettore e/o Agente Fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento,
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante,
 - provvedere alla redazione di apposito verbale di avvenuta eradicazione;
8. **di stabilire** che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione, l'Ispettore e/o Agente fitosanitario, richiama al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 80 m;
9. **di trasmettere** il presente atto con PEC:
 - al Comune di Taurianova, affinché la Polizia Locale provveda con urgenza alla notifica ai proprietari/conduttori e dalla data d'invio del presente decreto all'affissione all'Albo Pretorio per la durata di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il quinto giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati all'eradicazione;
 - ai Comuni di Cittanova e Terranova Sappo Minulio, interessati dalla zona cuscinetto;

- all'Azienda Regionale "Calabria Verde";
- al Sig. Prefetto di Reggio Calabria affinché, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta del Servizio Fitosanitario Regionale ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione;
- al Comando Carabinieri Forestali Regione Calabria;

10. **di disporre** la pubblicazione del presente decreto, in formato aperto, sul B.U.R.C. e contestualmente sul sito istituzionale della Regione Calabria - www.regione.calabria.it, ai sensi: della L.r. n. 11 del 6.04.2011, del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 e nel rispetto delle disposizioni del dlgs n.196 del 30.06.2003; pubblicazione che è da intendersi quale notifica agli interessati;

11. **Avverso** il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario, da proporsi entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica dell'atto, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Mario Saverio Orlando

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

GIOVANNI PANDULLO

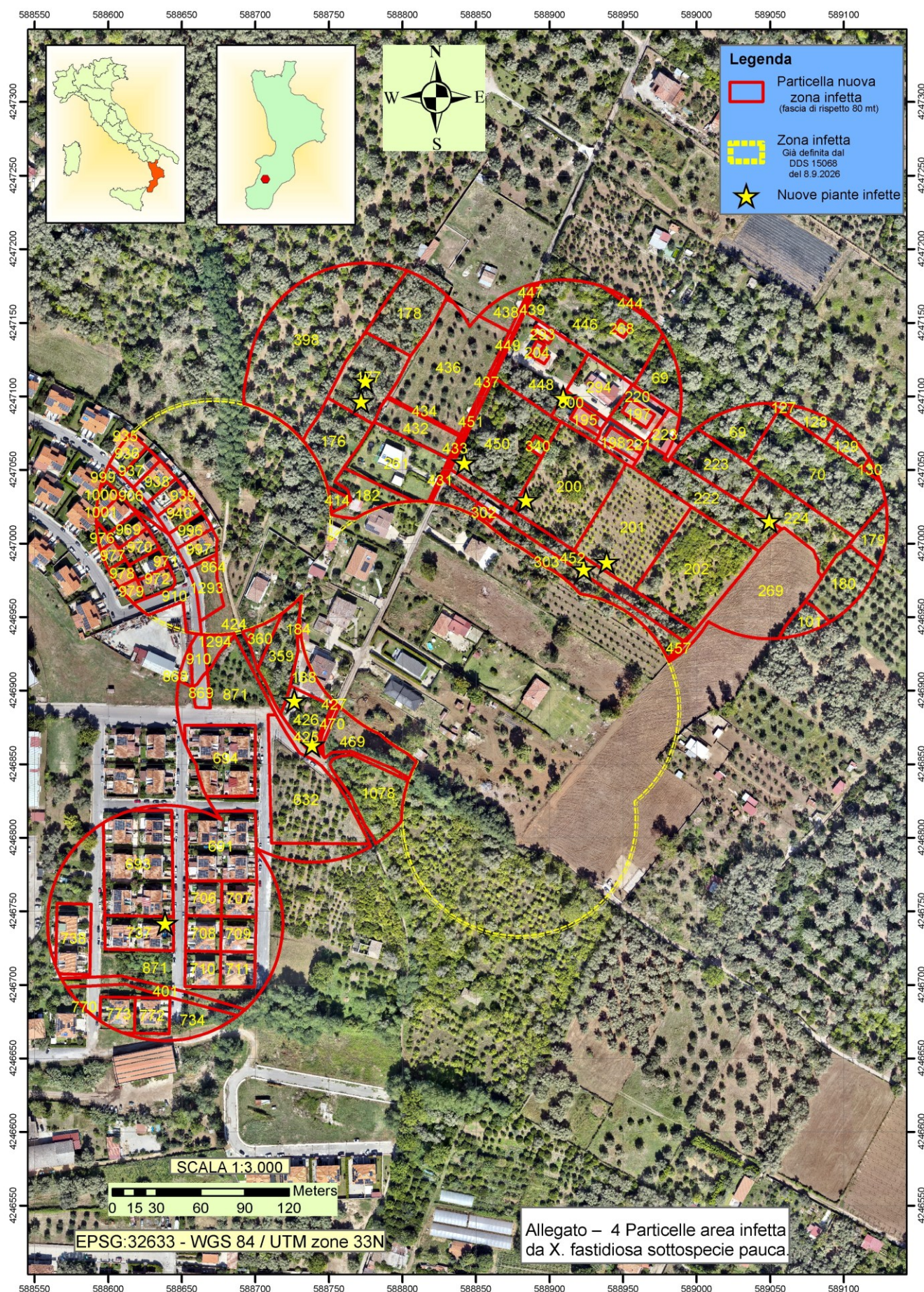
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Giuseppe Iritano

(con firma digitale)

Allegato 1



ALLEGATO 2

FOGLIO	PARTICELLA	COMUNE	PROPRIETARI -CONDUTTORI
0049	101	TAURIANOVA	BULZOMI' VINCENZA
0051	1078	TAURIANOVA	ZAPPONE ANGELA
0049	127	TAURIANOVA	ESPOSITO FRANCESCO
0049	128	TAURIANOVA	ESPOSITO FRANCESCO
0049	129	TAURIANOVA	ESPOSITO FRANCESCO
0049	130	TAURIANOVA	ESPOSITO FRANCESCO
0049	176	TAURIANOVA	AMUSO DOMENICO
0049	180	TAURIANOVA	FUCILE NATALINA
0051	1294	TAURIANOVA	VICARI Rocco
0049	177	TAURIANOVA	FRANCHETTI Francesco-FRANCHETTI Carmelo Pietro -. FRANCHETTI Giuseppe-FRANCHETTI Salvatore
0049	178	TAURIANOVA	FRANCHETTI Francesco-FRANCHETTI Carmelo Pietro -. FRANCHETTI Giuseppe-FRANCHETTI Salvatore
0049	179	TAURIANOVA	VICARI Angela-VICARI Antonio -VICARI Vincenzo
0049	182	TAURIANOVA	FRANCHETTI Rosa
0049	184	TAURIANOVA	FRANCHETTI Isabella
0049	188	TAURIANOVA	FRANCHETTI Pasquale
0049	195	TAURIANOVA	CONDELLO Carmelo
0049	197	TAURIANOVA	CONDELLO Maria Teresa
0049	198	TAURIANOVA	CONDELLO Michele
0049	200	TAURIANOVA	GRECO Cinzia-GRECO Maria Rosa
0049	201	TAURIANOVA	GRECO Domenico-GRECO Giuseppe
0049	202	TAURIANOVA	GRECO Domenico-GRECO Giuseppe
0049	204	TAURIANOVA	CONDELLO Maria Rosa
0049	269	TAURIANOVA	TORNESE CARMELA
0049	220	TAURIANOVA	CONDELLO Maria Teresa
0049	221	TAURIANOVA	CONDELLO Michele
0049	222	TAURIANOVA	CONDELLO Michele
0049	223	TAURIANOVA	CONDELLO Maria Teresa
0049	224	TAURIANOVA	CONDELLO Carmelo Giuseppe
0049	261	TAURIANOVA	FRANCHETTI Carmelo Pietro
0049	268	TAURIANOVA	PROCHILO Antonino
0049	293	TAURIANOVA	CONDELLO Maria Rosa
0049	294	TAURIANOVA	CONDELLO Maria Stella
0049	300	TAURIANOVA	CONDELLO Carmelo Giuseppe
0049	302	TAURIANOVA	PIRROTTA Concetta
0049	303 sopp. 471	TAURIANOVA	PIRROTTA Concetta
0049	340	TAURIANOVA	GRECO Cinzia - GRECO Domenico -GRECO Maria Rosa
0049	359	TAURIANOVA	FRANCHETTI Roberto
0049	360	TAURIANOVA	SICARI Vincenzo
0049	398	TAURIANOVA	ROMEO FRANCESCO
0049	444	TAURIANOVA	CRISAFULLI VALENTINA
0051	401 sopp. 440	TAURIANOVA	GIOIA Pasquale
0049	414	TAURIANOVA	AMUSO Domenico
0049	424	TAURIANOVA	FERRAZZO Debora - SICARI Vincenzo
0049	425	TAURIANOVA	FRANCHETTI Giuseppe
0049	426	TAURIANOVA	FRANCHETTI Giuseppe
0049	427	TAURIANOVA	FRANCHETTI Giuseppe
0049	431	TAURIANOVA	FRANCHETTI Carmelo Pietro
0049	432	TAURIANOVA	LONGO Giovanni
0049	433	TAURIANOVA	DELFINO Concetta-DELFINO Domenico-MONTAGNESE Rosa
0049	434	TAURIANOVA	LONGO Giovanni
0049	435	TAURIANOVA	DELFINO Concetta-DELFINO Domenico-MONTAGNESE Rosa
0049	436	TAURIANOVA	LONGO Giovanni
0049	437	TAURIANOVA	DELFINO Concetta-DELFINO Domenico-MONTAGNESE Rosa
0049	438	TAURIANOVA	DELFINO Concetta-DELFINO Domenico-MONTAGNESE Rosa

0049	439	TAURIANOVA	DELFINO Concetta-DELFINO Domenico-MONTAGNESE Rosa
0049	446	TAURIANOVA	PROCHILLO Antonino
0049	447	TAURIANOVA	PROCHILLO Antonino
0049	448	TAURIANOVA	CONDELLO Maria Rosa
0049	449	TAURIANOVA	CONDELLO Maria Rosa
0049	450	TAURIANOVA	GRECO Cinzia-GRECO Maria Rosa -GRECO Domenico
0049	451	TAURIANOVA	GRECO Cinzia-GRECO Maria Rosa -GRECO Domenico
0049	452	TAURIANOVA	GARREFFA Mariarosa ; Di Vito Mar Battaglia Da Molochio
0049	453	TAURIANOVA	GARREFFA Mariarosa ; Di Vito Mar Battaglia Da Molochio
0049	454	TAURIANOVA	LAZZARO Sabrina
0049	457	TAURIANOVA	ALESSI Concetta
0049	469	TAURIANOVA	ALESSI Nicolina Immacolata
0049	470	TAURIANOVA	ALESSI Nicolina Immacolata
0051	632	TAURIANOVA	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
0049	69	TAURIANOVA	REGGIO CALABRIA
0049	70	TAURIANOVA	SCAPPATURA VINCENZO
0051	734	TAURIANOVA	CROCITTI ANTONIO
0051	691	TAURIANOVA	TOMASELLI Serafina
0051	693	TAURIANOVA	FABRETTI Nicola
0051	694	TAURIANOVA	FERRARO Maria Gilda
0051	706	TAURIANOVA	CRISTOFARO Maria Giuseppa - NANCHIN Domenico
0051	707	TAURIANOVA	SGAMBETTERRA Domenico
0051	708	TAURIANOVA	MARINI Anselmo - MARINI Eugenio -SICARI Maria Francesca
0051	709	TAURIANOVA	BORGESE Claudia -NANCHI Aurora -NANCHI Matteo
0051	710	TAURIANOVA	BARRESI Antonio
0051	711	TAURIANOVA	PIROMALLI Domenico
0051	737	TAURIANOVA	MAMMONE Bruno
0051	738	TAURIANOVA	FAVA Salvatore
0051	770	TAURIANOVA	PILEIO Maria
0051	772	TAURIANOVA	MORELLI Mirella -SCIOCCHETTI Pasquale
0051	773	TAURIANOVA	ASCIUTTO Maria Stella - PUNTURIERO Francesco
0051	868	TAURIANOVA	VIERREDIL COSTRUZIONI DI VICARI & CONDELLO S.R.L.
0051	869	TAURIANOVA	COMUNE DI TAURIANOVA
0051	871	TAURIANOVA	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
0051	910	TAURIANOVA	COMUNE DI TAURIANOVA
0051	976	TAURIANOVA	NECCI Iolanda
0051	996	TAURIANOVA	PICCOLO Maria Teresa
0051	997	TAURIANOVA	CIPRI Maria
0051	1000	TAURIANOVA	FELICIANO Giorgio -TRIPODI Lucia
0051	977	TAURIANOVA	CIPRI Maria
0051	1001	TAURIANOVA	PIZZULLI Domenico
0051	978	TAURIANOVA	TROPEA Alfonso Antonio
0051	979	TAURIANOVA	TROPEA Antonio Luigi
0051	936	TAURIANOVA	VICARI Alessandro
0051	969	TAURIANOVA	QUARTO Maria Addolorata
0051	970	TAURIANOVA	TAVERNA Francesco
0051	937	TAURIANOVA	INFUSINI Antonio
0051	971	TAURIANOVA	FAZARI Simona - ZURZOLO Girolamo
0051	938	TAURIANOVA	BARRESI Raffaella
0051	972	TAURIANOVA	ROMANO Maximillian
0051	939	TAURIANOVA	DEMARIA Rosa Anna Immacolata
0051	940	TAURIANOVA	AVATI Carmela